

Studio legale Vuolo  
via Romualdo II Guarna, 20 - Salerno  
via delle Carrozze, 3 - Roma

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO**

**ROMA**

**Ricorso** per Silvia **POLANO** (PLNSLV01D47I452E) rappr.ta e difesa g. m. in calce dagli avv.ti Luigi **VUOLO** (VLULGU61R16H703Y - avvocatoluigivuolo@legalmail.it - FAX 0892581112) ed Angela **STORNAIUOLO** (STRNGL92D51F912P - angela.stornaiuolo@pec.it) presso i cui indirizzi PEC è elett.te dom.ta

**per l'annullamento, previa sospensione:** **a)**- della graduatoria pubblicata il 30.1.2023 *“che sostituisce integralmente la graduatoria precedentemente pubblicata”* riferita al IV anno e dei successivi scorrimenti intervenuti; **b)**- del verbale della Commissione del 19.1.2023 per il riesame in autotutela delle domande per posti liberi per anni successivi al primo del CdL in Medicina e Chirurgia; **c)**- del verbale n. 121 della Giunta di Facoltà in modalità teleconferenza del 27.7.2022; **d)**- del D.R. prot. n. 102819 del 16.11.2022 di nomina della sottocommissione per il riesame in autotutela di tutte le domande pervenute in relazione al bando di avviso per posti liberi su anni successivi al I; **e)**- ove e per quanto lesiva della graduatoria pubblicata il 12.10.2022 riferita al IV anno; **f)**- ove e per quanto lesivo dell'Avviso per posti liberi su anni successivi al I dei corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico da coprire mediante

trasferimento - anno accademico 2022/2023 e del Regolamento Didattico; **g)**- di ogni altro atto anteriore, presupposto, connesso e consequenziale che comunque possa ledere gli interessi della ricorrente;

**2-** per il conseguente riconoscimento del diritto delle ricorrenti all'immatricolazione al IV anno, anche in soprannumero;

**3- in via subordinata** per l'annullamento delle selezioni effettuate al IV anno con riferimento alle sedi indicate e conseguente riedizione delle procedure di trasferimento;

**4- nonché per la condanna** in ogni caso al risarcimento dei danni patiti e patienti, come saranno documentati in corso di causa.

#### **F a t t o**

L'Università di Roma "La Sapienza" pubblicava in data 30.6.2022 "Avviso per posti liberi su anni successivi al primo dei corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico da coprire mediante trasferimento - anno accademico 2022/2023" (sedi: Azienda Policlinico Umberto I - Polo Pontino - Azienda Ospedaliera Sant'Andrea).

La ricorrente, iscritta presso l'Università di Targu Mures, in possesso dei prescritti requisiti, presentava l'istanza di trasferimento per l'iscrizione al IV anno per la sede "Polo Pontino", per cui si rendevano disponibili 36 posti.

In data 12.10.2022 venivano pubblicate le relative graduatorie, liddove la ricorrente **non compariva affatto**, sebbene le fosse stato assegnato, sul portale Infostud, il numero di matricola 2068667 ed avesse regolarmente completato la procedura di trasmissione della documentazione.

Di talchè, con numerose ed inevase note mail, anche a seguito di contatti per le vie brevi con la Segreteria, formulava istanza di revisione della graduatoria con contestuale inserimento del suo nominativo, allegando pure la documentazione (già) trasmessa in sede di partecipazione al bando.

Sorprendentemente in data 30.1.2023 l'Amministrazione pubblicava una graduatoria integralmente sostitutiva della precedente, liddove (finalmente!) figurava la ricorrente, la quale, tuttavia, risultava collocata alla posizione n. 88 con il 73,08% di esami (19/26) e 105 CFU.

Tale valutazione è palesemente erronea ed ingiusta, sicché la ricorrente è costretta ad impugnare la graduatoria per i seguenti

#### **m o t i v i**

**I) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 D.M. MUR 16.3.2007, DEL TRATTATO CEE 25.3.1957, N. 1, 18 E SS, D.LGS. 6.11.2007 N. 206, 2, 3, 9, 10, 34 E 97, COST., 1 E SS, L. 7.8.1990 N. 241, 10 E 14 DEL REGOLA-**

**MENTO DIDATTICO, DEL BANDO DI TRASFERIMENTO, DELLA CONVENZIONE DI LISBONA, RATIFICATA CON L. 11.7.2002 N. 148, DEI PRINCIPI DI DIRITTO DELL'UNIONE CIRCA LA MOBILITÀ DEGLI STUDENTI. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, CARENZA ASSOLUTA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, ILLOGICITA', ARBITRARIETA' E TRAVISAMENTO. SVIAMENTO.**

**1.1** La ricorrente ha presentato una Referenza accademica di **149 CFU** con 36 esami sostenuti su 45 esami previsti nel relativo piano di studi.

Appare di manifesta illogicità l'attribuzione del 73,08% di esami superati (**19/26**) atteso che il bando, all'art. 5, punto 9) testualmente recita: "*A parità delle precedenti condizioni prevarranno i candidati con maggiore percentuale di esami sostenuti rispetto al numero esami previsti per l'anno d'iscrizione nel Corso di provenienza*".

Il tenore della disposizione dell'avviso, infatti, **non** lascia spazio all'interpretazione.

Ma vi è di più!

La Commissione esaminatrice, infatti, con le Linee operative dettate per la (ri)valutazione delle istanze di cui al verbale del 19.1.2023, ha espressamente chiarito, in ordine alla tipologia

e agli esami considerati ai fini della determinazione dei punteggi, che **“vengono considerati esclusivamente gli esami obbligatori certificati dall'università di provenienza (indicata dal candidato nel modulo di domanda “Allegato 1”), escluse le idoneità”**.

In claris non fit interpretatio!

Appare incontrovertibile, dunque, che la ricorrente, come certificato dall'Ateneo di provenienza, ha proficuamente sostenuto **36 esami sui 45** previsti come obbligatori, sicché l'attribuzione della percentuale degli esami sostenuti prevista dal bando non poteva che essere dell'80%.

**1.2 È da ritenersi superata la cd. prova di resistenza a cui si condiziona l'ammissione in soprannumero**, giacché dalla lettura della graduatoria del IV anno è agevole far notare che la ricorrente, in ossequio ai criteri dettati dall'art. 5.9 del bando, con 149 CFU e l'80 degli esami sostenuti supera i candidati assegnati dalla posizione n. 54 alla n. 57 (TUTTI non vincitori di concorso - id est criterio di priorità assegnato dal bando) che riportano in graduatoria tutti meno di 149 cfu.

**1.3** L'erronea valutazione della posizione della ricorrente è in palese contrasto oltre che con i principi generali che governano l'attività amministrativa anche con le precipue disposizioni ex D.M. MUR 16.3.2007, che, all'art. 3, per i casi di trasferi-

mento da un corso di laurea ad un altro, prevede che **“Il mancato riconoscimento dei crediti deve essere adeguatamente motivato”**, nonché con le disposizioni dell’Avviso e del Regolamento didattico, le cui disposizioni affidano ad un giudizio di valutazione il riconoscimento dei CFU vantati dagli aspiranti.

Difetta, infatti, radicalmente qualsiasi motivazione in ordine al mancato riconoscimento della totalità degli esami della ricorrente e dei relativi CFU, pure in considerazione del completo stravolgimento dei criteri rispetto alla prima graduatoria.

**II) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 D.M. MUR 16.3.2007, DEL TRATTATO CEE 25.3.1957, N. 1, 18 E SS, D.LGS. 6.11.2007 N. 206, 2, 3, 9, 10, 34 E 97, COST., 1 E SS, L. 7.8.1990 N. 241, 10 E 14 DEL REGOLAMENTO DIDATTICO, DEL BANDO DI TRASFERIMENTO, DELLA CONVENZIONE DI LISBONA, RATIFICATA CON L. 11.7.2002 N. 148, DEI PRINCIPI DI DIRITTO DELL’UNIONE CIRCA LA MOBILITÀ DEGLI STUDENTI. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, CARENZA ASSOLUTA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, ILLOGICITA’, ARBITRARIETA’ E TRAVISAMENTO. SVIAMENTO.**

**2.1** Sotto altro profilo vale osservare che, nella graduatoria del

12.10.2022, studenti con il medesimo curriculum studiorum della ricorrente risultavano **tutti** utilmente collocati in graduatoria, mentre in base alla seconda graduatoria, risultano finanche a lei postergati (cfr.: Matricole n. 2068415 (posizione n. 60) n. 2070808 (posizione n. 62) n. 2061534 (posizione n. 63) n. 1766632 (posizione n. 65) n. 2068500 (posizione n. 67) n. 1851927 (posizione n. 120) ed addirittura la matricola n. 2066751 è stata riportata al III anno tra i non eleggibili).

**Costoro, pur non rivestendo posizioni utili, sostengono tutt'ora regolarmente gli esami di profitto presso La Sapienza, non avendo subito alcun provvedimento di ritiro della disposta immatricolazione.**

Di talchè appare ancora più evidente l'uso distorto del potere esercitato, atteso che, chi ha pieno titolo per essere trasferito, come le ricorrenti, viene pretermesso, mentre chi non ha alcun titolo, in base alla prima graduatoria superata, mantiene regolarmente la propria iscrizione.

Ogni ulteriore commento guasterebbe!

\*\*\*\*\*

L'accoglimento dei motivi che precedono è satisfattivo per gli interessi della ricorrente perché comporta la sua ammissione al trasferimento presso l'Università La Sapienza, in considerazione della palese errata valutazione.

In via subordinata, tuttavia, avverso l'intera selezione intervenuta si deduce il seguente ulteriore motivo di ricorso:

**III) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 D.M. MUR 16.3.2007, DEL TRATTATO CEE 25.3.1957, N. 1, 18 E SS, D.LGS. 6.11.2007 N. 206, 2, 3, 9, 10, 34 E 97, COST., 1 E SS, L. 7.8.1990 N. 241, 10 E 14 DEL REGOLAMENTO DIDATTICO, DEL BANDO DI TRASFERIMENTO, DELLA CONVENZIONE DI LISBONA, RATIFICATA CON L. 11.7.2002 N. 148, DEI PRINCIPI DI DIRITTO DELL'UNIONE CIRCA LA MOBILITÀ DEGLI STUDENTI. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, CARENZA ASSOLUTA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, ILLOGICITA', ARBITRARIETA' E TRAVISAMENTO. SVIAMENTO.**

L'Amministrazione, con la nota depositata in contenziosi analoghi a seguito dell'incombente istruttorio ivi disposto, ha ribadito che *"... la graduatoria riporta per ogni candidato, nella riga corrispondente, la valutazione della relativa carriera per ognuno dei criteri indicati nel bando "Avviso ecc."; tali indicazioni costituiscono pertanto la scheda di ogni ricorrente"*.

La tesi resa dimostra di per sé che nella specie non sia intervenuta la valutazione in concreto dei programmi di studio svolti dai singoli candidati, giacché l'indicazione del mero coef-

ficiente numerico non rende affatto contezza del percorso “logico” seguito, id est della precipua valutazione del singolo candidato.

Pure l’A.P. ha statuito che *“la capacità dei candidati provenienti da università straniere ed interessati al trasferimento ben può essere utilmente accertata, così come avviene per i candidati al trasferimento provenienti da università nazionali, **mediante un rigoroso vaglio, in sede di riconoscimento dei crediti formativi acquisiti presso l’Università straniera** in relazione ad attività di studio compiute, frequenze maturate ed esami sostenuti”* (cfr., in termini: CdS, A.P. n. 1/2015).

Nella specie, il procedimento è assolutamente viziato, in quanto manca, per espressa ammissione della stessa Università, qualsiasi elemento che dia contezza della valutazione del singolo candidato, essendo quest’ultima rimessa sic et simpliciter al coefficiente numerico.

**IV)** In via istruttoria, ex art. 65 c.p.a., si chiede che l’Amministrazione nel costituirsi in giudizio depositi tutti gli atti e documenti sulla scorta dei quali ha adottato i provvedimenti impugnati.

#### **Istanza di sospensione**

Il fumus boni iuris è nei motivi di ricorso.

Il danno è con riferimento all’erronea valutazione del *curricu-*

*lum studiorum* della ricorrente ed alla preclusione della dovuta assegnazione al trasferimento in Italia, cioè nel suo Paese, con i connessi ed alti costi per la permanenza in Romania

**p.q.m.**

si conclude per l'accoglimento della sospensiva e del ricorso vinte le spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore degli antistatari procuratori, con declaratoria di ripetizione del contributo unificato che si versa di € 650,00 per il valore indeterminabile della causa.

Salerno - Roma, 15 marzo 2023

avv. Luigi Vuolo

avv. Angela Stornaiuolo